

# Trasferibilità, i soci mettono i paletti

Il carattere spiccatamente personalistico della società a responsabilità limitata pone la libera trasferibilità della quota alla mercé dei soci.

Infatti sebbene la regola di default dettata dall'art. 2469, c.c. dispone che «le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte», è legittimo che i soci prevedano nell'atto costitutivo clausole limitative di tale libertà, spingendosi oltre, fino a escluderla. Ancora una volta, quindi, l'atto costitutivo risulta essere uno strumento nelle mani dei soci volto a rispecchiare le proprie volontà al fine di salvaguardare in primis la compagine sociale e di conseguenza gli interessi della società. E ben si presta, dunque, l'atto a essere forgiato sulle specifiche esigenze della società dando la possibilità di inserire condizioni o limiti alla trasferibilità delle quote; e questa, insieme ad altre, quali i diritti particolari ad personam di cui al comma 3, art. 2468, c.c. (si veda *ItaliaOggi* del 3 settembre 2010), l'ampliamento delle cause di recesso, specifiche cause di esclusione per giusta causa del socio, concorrono ad accrescere i confini della srl, enfatizzando il carattere squisitamente personale.

È da dire che, nella pratica, questa flessibilità dell'atto costitutivo stenta a essere percepita dalla compagine sociale, la quale, ancora, non si rende conto di avere in mano una chiave che permette di aprire la gabbia in cui è imprigionata l'idea del vecchio atto costitutivo standard.

Tanto meno si utilizza la possibilità concessa dal legislatore

di apporre limiti al trasferimento delle quote attraverso patti parasociali, ossia accordi esterni all'atto costitutivo convenuti tra i soci, quali ad esempio i patti di famiglia e gli accordi - quadro.

Se da un lato la riforma del 2003 ha dato la possibilità di filtrare l'entrata di nuovi soci, d'altro canto, però, ha introdotto a favore del socio che si vede rifiutare il trasferimento, la possibilità di exit dalla società. Alla luce di queste possibili limitazioni, sembrerebbe che il principio generale della libera trasferibilità delle quote sia superato.

**Clausole limitative.** L'atto costitutivo, al comma 2, dell'art. 2469, c.c., prevede clausole limitative al trasferimento delle partecipazioni sociali per atto tra vivi o per successione mortis causa.

Emerge, dunque, dal dettato legislativo la possibilità di blindare la compagine sociale apponendo quei correttivi che diano una sorta di stabilità alla società stessa. Pertanto i soci potrebbero utilizzare questi strumenti al fine di evitare l'ingresso di terzi non graditi perché magari privi di determinati requisiti o specifiche qualità soggettive.

Ma se da un lato tali limitazioni possono essere le più diverse, dall'altro il legislatore non ha mancato di tutelare il socio ingabbiato nella società, dandogli la possibilità di esercitare il diritto di recesso ovvero, uscire ottenendo il rimborso della propria quota in proporzione al patrimonio sociale. Un vincolo a codesto diritto non poteva mancare, in specifico infatti, «l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla

costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato».

Questo quadro rispecchia la volontà del legislatore che con la riforma ha dato più ampio spazio di considerazione alla persona del socio e alle sue esigenze, rispetto al principio previgente in cui imperava l'interesse della società. Al centro del sistema della Srl oggi vi è dunque il socio e la sua volontà di creare una società «su misura».

Infatti, il comma 2, dell'articolo in parola, contempla che qualora l'atto costitutivo «preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscano il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473».

Prevedere che il socio possa in qualsivoglia momento esercitare il diritto di recesso fa da deterrente all'introduzione di una clausola forte come quella della intrasferibilità tout court delle quote. Valutare di inserire un limite tanto stringente, quale appunto l'intrasferibilità della quota, può trovare la sua ragione in tutte quelle circostanze in cui l'attività sociale è pesantemente condizionata dalla presenza di specifici requisiti professionali della compagine sociale; un esempio lo si può trovare nelle società di consulenza specializzata o anche nelle società altamente tecnologiche. È legittimo prevedere clausole meno restrittive come quelle di gradimento mero

## Registro delle Imprese

rimane

Il tipico strumento di pubblicità soggettiva

diventa

**l'unico idoneo ad attribuire al cessionario la legittimazione all'esercizio dello status di socio.**

o limitato e quelle di prelazione; di cui di seguito. Con la clausola di mero gradimento «si rimette al potere discrezionale di organi sociali, soci e terzi la facoltà di concedere o meno il gradimento all'alienazione delle partecipazioni senza condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento», così come espresso nell'orientamento del comitato triveneto di notai in materia societaria. Dunque nell'apporre un siffatto vincolo, la possibilità di trasferimento viene subordinata al discrezionale placet di un organo che potrebbe essere addirittura super partes, esterno alla società stessa. A tutela del socio che si vede rifiutato il placet al trasferimento viene previsto il diritto di recesso con conseguente liquidazione della propria quota sociale. Meno morbida è la clausola di gradimento non mero. In questo caso sono previsti dei vincoli precisi che possono esser verificati in modo oggettivo. A differenza del gradimento mero questo non permette in alcun modo di attribuire il diritto di recesso al soggetto cui è rifiutato il trasferimento. Anche questa ultima clausola come quella dell'intrasferibilità assoluta corazzata la società, e potrebbe trovare una evidente utilità nel momento in cui con fermezza si voglia mantenere ben salda e ad

alti livelli professionali l'intera compagine sociale. Un vincolo sicuramente mero energetico di quelli sopra elencati è rappresentato dalla clausola di prelazione, tipicamente presente in quasi tutti gli statuti. Tale condizione è finalizzata a consentire ai consoci, nel caso in cui uno di loro voglia alienare la propria quota, di essere preferiti come acquirenti delle partecipazioni oggetto di alienazione. I consoci hanno quindi la possibilità di acquistare le quote del socio alle stesse condizioni concordate da quest'ultimo con i terzi. La finalità principe è quella di scongiurare l'ingresso di nuovi soci non accetti preservando quelli in essere. Guardando con occhio critico la maggior parte degli atti costitutivi delle tante Srl italiane, ci si accorge che le clausole sopra elencate, a eccezione di quella di prelazione, sono latitanti. Occorre dunque chiedersi il perché gli organi sociali non riescono a dare corpo e sostanza ad un documento che rispecchi a pieno le loro volontà, dato che hanno a disposizione tutti gli strumenti necessari per farlo.